

# PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

---

*Documento di seduta*

14 ottobre 1999

FINALE  
A5-0029/1999

**\*\*\*II**

## **RACCOMANDAZIONE PER LA SECONDA LETTURA**

concernente la posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al tachimetro per i veicoli a motore a due o a tre ruote e recante modificazioni della direttiva del Consiglio 92/61/CEE relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote (6884/1/1999 – C5-0029/1999 – 1998/0163(COD))

Commissione giuridica e per il mercato interno

Relatore: Enrico Ferri

<b><i>Significato dei simboli utilizzati</i></b>	<b><i>Significato delle abbreviazioni delle commissioni</i></b>
<p>* Procedura di consultazione maggioranza dei voti espressi</p> <p>**I Procedura di cooperazione (prima lettura) <i>maggioranza dei voti espressi</i></p> <p>**II Procedura di cooperazione (seconda lettura) <i>maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune</i> <i>maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune</i></p> <p>*** Parere conforme <i>maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE e dall'articolo 7 del trattato UE</i></p> <p>***I Procedura di codecisione (prima lettura) <i>maggioranza dei voti espressi</i></p> <p>***II Procedura di codecisione (seconda lettura) <i>maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune</i> <i>maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune</i></p> <p>***III Procedura di codecisione (terza lettura) <i>maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune</i></p>	<p>I. AFET commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa</p> <p>II. BUDG commissione per i bilanci</p> <p>III. CONT commissione per il controllo dei bilanci</p> <p>IV. LIBE commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni</p> <p>V. ECON commissione per i problemi economici e monetari</p> <p>VI. JURI commissione giuridica e per il mercato interno</p> <p>VII. INDU commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia</p> <p>VIII. EMPL commissione per l'occupazione e gli affari sociali</p> <p>IX. ENVI commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori</p> <p>X. AGRI commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale</p> <p>XI. PECH commissione per la pesca</p> <p>XII. REGI commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo</p> <p>XIII. CULT commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport</p> <p>XIV. DEVE commissione per lo sviluppo e la cooperazione</p> <p>XV. AFCO commissione per gli affari costituzionali</p> <p>XVI. FEMM commissione per i diritti della donna e le pari opportunità</p> <p>XVII. PETI commissione per le petizioni</p>
<p>(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione)</p>	

## INDICE

	<b>Pagina</b>
Pagina regolamentare.....	4
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA.....	5
MOTIVAZIONE.....	11

## **Pagina regolamentare**

Nella seduta del 12 di gennaio 1999 il Parlamento si è pronunciato in prima lettura sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al tachimetro per i veicoli a motore a due o a tre ruote e recante modificazioni della direttiva del Consiglio 92/61/CEE relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote.

Nella seduta del 23 luglio 1999 la Presidente del Parlamento ha annunciato di aver ricevuto la posizione comune, che ha deferito alla commissione giuridica e per il mercato interno.

Nella riunione del 27/28 luglio 1999 la commissione ha nominato relatore l'on. Ferri.

Nelle riunioni del 23 settembre 1999 e del 12 ottobre 1999, ha esaminato la posizione comune e il progetto di raccomandazione per la seconda lettura.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato il progetto di risoluzione legislativa all'unanimità.

Erano presenti al momento della votazione gli onn. Palacio Vallelersundi, presidente; Rotley, e Beysen vicepresidenti; Ferri, relatore; Berger, Cederschiöld, Fourtou, Gebhardt, Grossetete, Harbour, Hautala, Koukiadis, Lechner, Lehne, MacCormick, Manders, Miller, Moraes, Niebler, Thors, Uca, Wallis, Wuermeling e Zacharakis.

La raccomandazione per la seconda lettura è stata depositata il 14 ottobre 1999.

Il termine per la presentazione di emendamenti alla posizione sarà indicato nel progetto di ordine del giorno della tornata nel corso della quale la raccomandazione sarà esaminata.

## PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al tachimetro per i veicoli a motore a due o a tre ruote e recante modificazioni della direttiva del Consiglio 92/61/CEE relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote (6884/1/1999 – C5-0029/1999 – 1998/0163(COD))**

**(Procedura di codecisione: seconda lettura)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la posizione comune del Consiglio (6884/1/1999 – C5-0029/1999),
  - vista la sua posizione in prima lettura<sup>1</sup> sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio COM(1998) 285<sup>2</sup>,
  - visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,
  - visto l'articolo 80 del suo regolamento,
  - vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione giuridica e per il mercato interno (A5-0029/1999),
1. modifica come segue la posizione comune;
  2. incarica la sua Presidente di trasmettere la sua posizione al Consiglio e alla Commissione.

Posizione comune del Consiglio

Emendamenti del Parlamento

(Emendamento 1)

Nuovo considerando prima del considerando (1)

considerando che la sicurezza stradale è un fondamentale obiettivo comunitario che impone il controllo e l'accertamento della velocità che avviene tramite il tachimetro in modo da prevenire ed educare soprattutto i giovani a una corretta circolazione stradale;

(Emendamento 2)

Nuovo considerando prima del considerando (1)

<sup>1</sup> GU C 104 del 14.4.1999, pagg. 13 e 19.

<sup>2</sup> GU C 212 dell'8.7.1998, pag. 7.

considerando che ormai la legislazione tecnica che riguarda la sicurezza stradale dovrebbe essere adottata in modo organico sotto forma di "pacchetti" di direttive in modo tale da evidenziare meglio per i cittadini il contributo dell'Unione europea alla sicurezza stradale;

(Emendamento 3)

Considerando 6 bis (nuovo)

(6 bis) considerando che gli Stati membri dell'Unione europea dovranno negoziare al più presto una modifica del regolamento n. 39 della Commissione economica delle Nazioni Unite, in modo da adeguarlo alle disposizioni della presente direttiva;

(Emendamento 4)

Articolo 3, paragrafo 1

A norma dell'articolo 11 della direttiva 92/61/CEE, è riconosciuta l'equivalenza tra le prescrizioni della presente direttiva e quelle del regolamento n. 39 UN-ECE nell'ultima versione adottata dalla Comunità.

A norma dell'articolo 11 della direttiva 92/61/CEE, può essere riconosciuta l'equivalenza tra le prescrizioni della presente direttiva e quelle del regolamento n. 39 UN-ECE nell'ultima versione adottata dalla Comunità.

(Emendamento 5)

Articolo 4

Le modificazioni necessarie per tener conto delle modificazioni apportate al regolamento n. 39 UN-ECE e per adeguare l'allegato al progresso tecnico sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.<sup>3</sup>

Le modificazioni necessarie per tener conto delle modificazioni apportate al regolamento n. 39 UN-ECE e per adeguare l'allegato al progresso tecnico sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.<sup>4</sup>

L'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE, di conformità con la decisione 1999/468/CE che ha abrogato la decisione 87/373/CEE, è modificato come segue:

"Articolo 13

"Articolo 13

Adeguamento degli allegati - procedura consultativa

1. È istituito un comitato per l'adeguamento al progresso tecnico, in appresso denominato "comitato", composto dei rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico:

---

<sup>3</sup>GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/91/CE (GU L 11 del 16.1.1999, pag 25).

<sup>4</sup>GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/91/CE (GU L 11 del 16.1.1999, pag 25).

- gli allegati della presente direttiva, o  
- le disposizioni contenute nelle direttive  
particolari, salve disposizioni contrarie in  
essa previste,

sono adottate conformemente alla procedura  
prevista al paragrafo 3. Questa procedura è  
applicabile altresì per l'inserimento nelle  
direttive particolari di disposizioni relative  
all'omologazione di entità tecniche.

3. a) La Commissione è assistita da un  
comitato consultativo composto dei  
rappresentanti degli Stati membri e  
presieduto dal rappresentante della  
Commissione.

b) Il rappresentante della Commissione  
sottopone al comitato un progetto delle  
misure da adottare. Il comitato esprime il  
parere sul progetto entro un termine che il  
presidente può stabilire in funzione  
dell'urgenza della questione in esame,  
procedendo eventualmente a votazione.

c) Il parere è messo a verbale; inoltre,  
ciascun Stato membro ha il diritto di  
chiedere che la sua posizione sia messa a  
verbale.

d) La Commissione tiene in massima  
considerazione il parere del comitato. Essa  
lo informa del modo in cui ha tenuto conto  
del parere.

4. Il Parlamento europeo ed il Consiglio, se  
adottano su proposta della Commissione una  
nuova direttiva particolare, adottano, in base  
alla stessa proposta, le opportune modifiche  
dei pertinenti allegati della presente  
direttiva.

9. Se una direttiva particolare è modificata  
in conformità con una procedura detta di  
"comitatologia", gli allegati pertinenti della  
presente direttiva sono modificati di  
conseguenza in conformità con la procedura  
di cui a questo articolo”.

(Emendamento 6)  
Articolo 6, paragrafo 4

Gli Stati membri applicano le disposizioni di cui al paragrafo 1, prima comma, a decorrere dal 1o luglio 2001, tranne per i ciclomotori ai quali tali disposizioni si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2002.

Gli Stati membri applicano le disposizioni di cui al paragrafo 1, prima comma, a decorrere dal 1o luglio 2001, tranne per i ciclomotori ai quali tali disposizioni si applicano a decorrere dal 1o luglio 2002.

## MOTIVAZIONE

### I. PROCEDURA

Entro un termine di tre mesi dalla comunicazione della posizione comune il PE può, ai sensi del trattato, presentare emendamenti a maggioranza assoluta dei membri che lo compongono (cioè almeno 314 voti a favore). Questo termine di tre mesi è stato prolungato di un mese. Gli emendamenti devono adempire le condizioni di ricevibilità contenute nell'articolo 80 del regolamento. Dopo l'ultima riforma del regolamento, gli emendamenti alla posizione comune possono, tra l'altro, "modificare una parte del testo della posizione comune che non figura nella proposta presentata in prima lettura" (lit. c) o "tener conto di un fatto o di una nuova situazione giuridica intervenuti dopo la prima lettura" (lit. d). Tale fatto nuovo può essere rappresentato dalle elezioni del 13 giugno 1999.

Per il resto, la procedura è determinata dall'articolo 251 TCE.

### II. RIEPILOGO

Nella sua risoluzione del 12 gennaio 1999, il Parlamento ha approvato la proposta della Commissione senza emendarla. Con tale proposta la Commissione aveva dato seguito alla richiesta dei paesi del Benelux, importanti produttori di tachimetri. Anche dal punto di vista dei costruttori di motocicli e di motociclette la proposta era accettabile poiché avrebbe eliminato la differenziazione della produzione di veicoli con e senza tachimetri.

Tale direttiva non avrebbe solo eliminato un ostacolo alla libera circolazione nel mercato interno; poiché essa rende operative le norme del regolamento 39 della commissione economica per l'Europa delle Nazioni unite, ma avrebbe anche reso più agevole la penetrazione dei prodotti comunitari nei mercati dei paesi terzi che s'ispirano allo stesso standard.

### III. LA POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO (C5-0029/99 - 1998/0163(COD))

#### 1. Elementi nuovi introdotti dal Consiglio

Come è stato constatato nella comunicazione della Commissione (SEC(1999)1178, punto 3.1) nonché nella motivazione del Consiglio (punto 6), il Consiglio non ha presentato modifiche di fondo. Le due modifiche che valgono la pena di essere menzionate sono contenute nell'articolo 3 (che riconosce l'equivalenza tra le prescrizioni della presente direttiva e quelle del regolamento n. 39 UN-ECE *nell'ultima versione* adottata dalla Comunità) e nell'articolo 6 (che rinvia la trasposizione della direttiva per i soli ciclomotori al 1. gennaio 2002 invece del 1. luglio 2001 previsto per gli altri veicoli).

## 2. Punti problematici

Il problema principale della posizione comune riguarda la cosiddetta delega legislativa: la direttiva delegherebbe buona parte delle sue possibili ulteriori modifiche alla "quasi-legislazione" della commissione economica per l'Europa delle Nazioni unite nonché ad una procedura detta di "comitatologia", due meccanismi strettamente legati.

### La "quasi-legislazione" della commissione economica per l'Europa delle Nazioni unite

La commissione economica per l'Europa delle Nazioni unite( ) è un organo delle Nazioni unite che si occupa essenzialmente dell'armonizzazione economica. I suoi 57 membri sono trattati secondo il principio dell'uguaglianza formale degli Stati. Alcuni trattati sono stati conclusi in questo quadro, tra cui l' "Agreement Concerning the Uniform Conditions of Approval and Reciprocal Recognition of Approval for Motor Vehicle Equipment and Parts of 20 March 1958" (ulteriormente riveduto). La Comunità europea ha aderito a tale accordo riveduto adottando la Decisione 97/836/CE del Consiglio del 27 novembre 1997.( ) 104 regolamenti tecnici hanno dato esecuzione a questo trattato, tra i quali il regolamento 39 ("Uniform provisions concerning the approval of vehicles with regard to the speedometer equipment including its installation").

Il regolamento 39 è stato modificato due volte nel passato. La Svezia ha proposto un'altra modifica che sarà discussa per la prima volta ad ottobre 1999 dal cosiddetto "GRSG" (groupe sécurité générale); dopo accordo in sede di GRSG il "Working Party 29" se ne occuperà, probabilmente non prima di novembre 2000. Infine, il segretariato generale delle Nazioni unite invia il testo così convenuto alle Parti del regolamento 39. Il testo è considerato approvato qualora non più di un terzo delle Parti esprimono un parere negativo. Quest'ultima tappa della procedura dura normalmente altri 9 - 12 mesi.

L'articolo 3 della posizione comune *obbliga* il Consiglio, che delibera alla maggioranza qualificata su proposta della Commissione, di **riconoscere l'equivalenza** tra la prescrizioni della presente direttiva e quelle del regolamento n. 39 UN-ECE nell'ultima versione adottata dalla Comunità.

A norma dell'articolo 4 della posizione comune "le **modificazioni** necessarie per tener conto delle modificazioni apportate al regolamento n. 39 UN-ECE e per adeguare l'allegato al progresso tecnico sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE".

A questo punto, i problemi della quasi-legislazione della UN-ECE e della comitatologia risultano scindibilmente connessi.

## Comitatologia

L'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (come modificata in particolare dalle direttive 92/53/CEE e 98/14/CE) prevede una procedura di comitatologia del "tipo III a)" se si mantengono le disposizioni della decisione 87/373/CEE, abrogata dalla decisione 1999/468/CE:

### "Articolo 13 - Adeguamento degli allegati

1. È istituito un comitato per l'adeguamento al progresso tecnico, in appresso denominato "comitato", composto dei rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.
2. Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico: - gli allegati della presente direttiva, o - le disposizioni contenute nelle direttive particolari, salve disposizioni contrarie in essa previste, sono adottate conformemente alla procedura prevista al paragrafo 3. Questa procedura è applicabile altresì per l'inserimento nelle direttive particolari di disposizioni relative all'omologazione di entità tecniche.
3. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto. La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato. Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.
4. Il Consiglio, se adotta su proposta della Commissione una nuova direttiva particolare, adotta, in base alla stessa proposta, le opportune modifiche dei pertinenti allegati della presente direttiva.
5. Se la Commissione modifica una direttiva particolare, modifica di conseguenza gli allegati pertinenti della presente direttiva."

Orbene, la nuova decisione "comitatologia" (1999/468/CE) ha eliminato la procedura del tipo III a) sopra citata e prevede unicamente una procedura consultiva, una nuova procedura di gestione e una nuova procedura di regolamentazione.

Dato che la decisione 1999/468/CE ha abrogato la decisione 83/373/CEE, l'uso pur indiretto degli strumenti e dei meccanismi di quest'ultima è reso giuridicamente impossibile.

Inoltre, si pone la questione se conviene al Parlamento di delegare tante competenze riguardanti la modifica della presente direttiva prevista dal doppio meccanismo "quasi-legislazione internazionale"/"comitatologia".

#### **IV. CONCLUSIONI**

Il vostro relatore propone di posticipare di ulteriori sei mesi il termine ultimo per il recepimento della direttiva limitatamente ai ciclomotori, dal 1° gennaio 2002 al 1° luglio 2002, al fine di concedere un congruo periodo all'industria del settore per progettare e mettere a punto nuovi dispositivi specifici per questo tipo di veicoli.

Vista la complessità dei problemi legislativi sollevati, è necessario sostituire la procedura di comitatologia di cui all'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE . Si propone di introdurre la procedura di cui all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE, la procedura detta del "comitato consultivo".

In tal modo la Commissione europea rimane responsabile delle misure di esecuzione adottate. Gli Stati membri potranno esprimere il loro parere.

Sarebbe infatti eccessivo in queste condizioni riproporre un comitato di regolamentazione che lascia, anche nella nuova versione, un'ampia competenza agli Stati membri nella fissazione delle misure di esecuzione.